

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Soccombenza reciproca, nozione

La soccombenza reciproca di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa riguardante una domanda articolata in un unico capo. Va ravvisata dunque sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento.

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. 22381/2009; 21684/2013 e [3438/2016](#).

Tribunale di Milano, sentenza 3.12.2018

...omissis...

OMISSIS, anche quale legale rappresentante della X, ha proposto opposizione ex artt. 22 L. n. 689/1981 - 6 D.L.vo n.150/2011 avverso due ordinanze ingiunzione (n.00017169/2017/8/1/1 e n. 00017171/2017/8/1/1) entrambe emesse il 13 giugno 2017 dal Comune di Milano - Corpo di Polizia Locale - Area Procedure Sanzionatorie e Traffico - Unità Procedure Sanzionatorie Regolamenti e Ruoli, per due violazioni degli artt. 4 - 37 del Regolamento Comunale sulla pubblicità, sanzionate dall'art. 24 D.L.vo n.507/1993, in relazione alla esposizione abusiva di mezzi pubblicitari in assenza della prescritta autorizzazione comunale, commesse il 27.3.2017, l'una in via Tertulliano all'altezza del civico 88 (esposizione di uno striscione con la scritta Parcheggio Teatro Ufficiale), l'altra in via Tertulliano all'intersezione con viale Puglie (esposizione di uno striscione con la scritta Parcheggio Ufficiale Linear C. in fondo a destra). La ricorrente ha chiesto di annullare/revocare/dichiarare inefficaci le impugnate ingiunzioni assumendo di non essere stata lei ad aver issato gli striscioni bensì persone del Teatro C. al quale la signora *OMISSIS*, a titolo di pura cortesia ed in forma assolutamente gratuita, aveva messo a disposizione la propria area di parcheggio per gli spettatori. Ha inoltre contestato le ingiunzioni per duplicazione della sanzione per un unico fatto. In subordine ha chiesto anche la riduzione delle sanzioni al minimo edittale. Si è costituito il Comune di Milano che in via preliminare ha eccepito la inammissibilità del ricorso perché tardivamente presentato (notifica delle ingiunzioni al 27.7.2017 e 29.8.2017, deposito del ricorso il 6.10.2017). Nel merito ha chiesto il rigetto della opposizione, ritenendo priva di fondamento la giustificazione data dalla signora *OMISSIS* e rivendicando la correttezza dell'entità della sanzione come determinata per le due violazioni.

All'udienza del 20.11.2018 il legale della ricorrente ha depositato la ricevuta di accettazione della raccomandata con cui è stato inviato il ricorso in opposizione in data 2.10.2017. I funzionari del Comune hanno comunque insistito nella eccezione di tardività del ricorso.

Sulle conclusioni come precisate dalle parti e all'esito della discussione orale, questo giudice ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo con riserva di motivazione ex art. 429 c.p.c..

Il ricorso è stato tempestivamente proposto. Lo stesso è stato presentato con trasmissione a mezzo del servizio postale e, in udienza, la difesa della ricorrente ha documentato di aver presentato il ricorso all'ufficio postale il giorno 2 ottobre 2017 (lunedì). L'ingiunzione n. 00017171/2017/8/1/1 è stata notificata il 29.8.2017 e dunque in periodo di sospensione feriale dei termini, con la conseguenza che il termine di trenta giorni per la opposizione ha iniziato a decorrere il 1.9.2017, venerdì, ed è scaduto il 30.9.2017. Tuttavia, poiché il 30.9.2017 cadeva di sabato, in applicazione del disposto dell'art. 155 comma 5 c.p.c., il termine viene prorogato al primo giorno successivo non festivo, ossia al 2.10.2017.

Quanto all'ingiunzione n.00017169/2017/8/1/1, che secondo il Comune sarebbe stata notificata il 27.7.2017, si rileva dall'avviso di ricevimento che la notifica sarebbe avvenuta per compiuta giacenza con deposito dell'atto e spedizione della comunicazione di avvenuto deposito il 18.7.2017. Dunque, la compiuta giacenza dovrebbe ritenersi perfezionata il successivo 28.7.2017 e non il 27.7.2017 come attestato sull'avviso di ricevimento con restituzione al mittente. La rilevata irregolarità della notificazione consente di ritenere, anche in questo caso, tempestiva la opposizione.

Nel merito, il ricorso non è fondato, salvo rispetto alla entità della sanzione.

Non è in contestazione che As. *OMISSIS*, titolare della impresa individuale X, gestisca l'area di parcheggio di via Tertulliano 88.

È parimenti non contestato (oltre ad emergere dai verbali di contestazione delle infrazioni che, per i fatti direttamente accertato dagli operanti senza margine di

discrezionalità, fanno fede fino a querela di falso) che il giorno 27.3.2017, all'accesso in via Tertulliano da viale Puglie e all'ingresso dell'area parcheggio, fossero esposti due cartelli che pubblicizzavano l'area: "Parcheggio Ufficiale Linear C. in fondo a destra" e "Parcheggio Teatro Ufficiale" (cfr. anche i rilievi fotografici prodotti dal Comune).

La ricorrente non era in possesso di alcuna autorizzazione all'esposizione dei mezzi pubblicitari.

Tanto è sufficiente per ritenere integrata la violazione contestata. Né la condotta illecita della signora *OMISSIS* può trovare giustificazione nella asserita disponibilità da lei data ai gestori dell'adiacente teatro C. di far uso del parcheggio "a titolo di pura cortesia ed in forma assolutamente gratuita".

Oltre a non esservi alcuna prova di tale affermazione, va comunque evidenziato che anche in tale ipotesi non vi sarebbe stata alcuna formale cessione dell'uso dell'area, anche temporaneamente, che potrebbe far venir meno gli obblighi della titolare (l'attuale ricorrente) di controllare, gestire nel rispetto della normativa e impedire un uso non conforme dello spazio di parcheggio.

Quanto al profilo sanzionatorio, va osservato che l'applicazione di una sanzione per ciascuno dei manifesti pubblicitari esposti è normativamente prevista: l'art. 24 D.L.vo n.507/1993 stabilisce che in materia di pubblicità per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire quattrocentomila a lire tre milioni e l'art. 37 del Regolamento Comunale sulla Pubblicità al comma 14 prevede che in caso di più violazioni compiute dallo stesso soggetto con lo stesso mezzo pubblicitario o con più mezzi, si applica una sanzione distinta per ogni singola violazione.

Considerato che l'art. 24 D.L.vo n.507/1993 non è norma precettiva ma solo sanzionatoria (limitandosi a sanzionare genericamente la violazione delle norme regolamentari in materia di pubblicità stabilite dal Comune) e che nel caso di specie è stata contestata la violazione di specifica norma del Regolamento Comunale, deve aversi riguardo al contenuto precettivo di quest'ultimo che configura la fattispecie sanzionabile in concreto per ogni mezzo pubblicitario e, come si è detto, riconnette un'autonoma sanzione ad ogni singola violazione. Ne consegue che è corretta l'applicazione di un'autonoma sanzione per ogni mezzo (cfr., a contrario, Cass. n.6625/1999).

Ritiene tuttavia questo giudice che possa operarsi una riduzione della sanzione, seppure non giungendo al minimo edittale.

Tenuto conto, da un lato della non particolare gravità dei fatti, dall'altro della pluralità di violazioni e dell'assenza di qualsiasi intervento ad eliminare o attenuare le conseguenze della violazioni, si ritiene congrua e conforme ai criteri di legge una sanzione contenuta in € 600,00 per ciascuna violazione. Si ritiene ricorrano ragioni per compensare integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio.

La soccombenza reciproca di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa riguardante una domanda articolata in un unico capo (Cass. ord. n.22381/2009; Cass. ord. n.21684/2013 e ancor più di recente Cass. sent. n.3438/2016). Va ravvisata dunque sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento.

Nel presente giudizio, solo alcune delle plurime domande avanzate dall'attrice in via principale hanno trovato accoglimento e in minore entità: si configura quindi una ipotesi di soccombenza reciproca in una delle forme indicate.

PQM

Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da *omissis*, anche quale legale rappresentante della X, avverso le ordinanze *omissis*, riduce per ciascuna l'entità della sanzione a € 600,00; dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio. Indica il termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com